

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2025, N. 20

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024

Art. 1 - Sostituzione della rubrica sezione I del capo I della l.r. 59/2024

Art. 2 - Sostituzione della rubrica dell'articolo 1 della l.r. 59/2024

Art. 3 - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 59/2024

CAPO II - Disposizioni finali

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Considerato quanto segue:

1. in conseguenza degli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, il Presidente della Giunta regionale ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza regionale per le Province di Pisa, Livorno, Siena, Grosseto e Pistoia e per la Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della l.r. 45/2020 con propri decreti del 23 settembre 2024, n. 127, del 25 settembre 2024, n. 128, del 18 ottobre 2024, n. 135 e del 29 ottobre 2024, n. 143, e richiesto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);
2. con successive ordinanze commissariali di protezione civile del 22 novembre 2024, n. 1.112, del 6 dicembre 2024, n. 1.115 e del 14 gennaio 2025, n. 1.127, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per questi territori, escludendo tuttavia i due Comuni di Montescudaio e Piombino;
3. inoltre, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 33, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Campo nell'Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Rio e negli ulteriori comuni della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia;
4. si rende necessario estendere le misure finanziarie a carattere straordinario per il superamento dell'emergenza ed un primo aiuto finanziario anche alla popolazione dei territori colpiti dagli eventi sopracitati. Il contributo straordinario messo a disposizione consente alle persone danneggiate di far fronte alle prime spese urgenti e necessarie conseguenti ai danni o alla perdita dei beni di prima necessità a causa degli eventi in questione;
5. si ritiene opportuno modificare il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 per meglio precisare che il contributo è destinato anche al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino, o sostituzione, dei beni mobili, così come già previsto al comma 2 del medesimo articolo 1;
6. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali.
Modifiche alla l.r. 59/2024

Art. 1

Sostituzione della rubrica della sezione I del capo I della l.r. 59/2024

1. La rubrica della sezione I del capo I della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025) è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali".

Art. 2

Sostituzione della rubrica dell'articolo 1 della l.r. 59/2024

1. La rubrica dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituita dalla seguente: "Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali".

Art. 3

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 59/2024

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:
"1 bis. Le misure finanziarie straordinarie di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai seguenti comuni, il cui territorio è stato interessato da eventi alluvionali per i quali è stata adottata la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), e di seguito indicati:
a) Comune di Montescudaio, interessato dagli eventi alluvionali del 25-26 ottobre 2024;
b) Comune di Piombino, interessato dagli eventi alluvionali del 17-18 ottobre 2024;
c) tutti i comuni interessati dagli eventi alluvionali del 12-14 febbraio 2025."
2. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "e 1 bis,".
3. Il comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
"4. Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario forfettario, finalizzato al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino o sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali."
4. Il comma 5 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
"5. Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i nuclei familiari di cui al comma 2 devono aver presentato la domanda di ricognizione e la richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente."
5. Il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
"7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura."

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:
"7 bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del comma 1 bis, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura di cui al medesimo comma 1 bis."
7. Dopo il comma 7 bis dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è inserito il seguente:
"7 ter. Al termine di ciascuna delle due fasi di ricognizione avviate, rispettivamente, per gli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità di assegnazione del contributo straordinario forfettario in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi."
8. Dopo il comma 8 dell'articolo 1 della l.r. 59/2024 è aggiunto il seguente:
"8 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 8, in sede di prima applicazione della legge, sono così suddivise:
a) euro 3.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1;
b) euro 1.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1 bis.
All'esito delle rispettive ricognizioni di cui al comma 7 ter, le eventuali economie su ciascuna delle due procedure contributive possono essere utilizzate indistintamente per entrambe, fino all'importo massimo complessivo di euro 4.000.000,00."

CAPO II

Disposizioni finali

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 28 marzo 2025

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.03.2025

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 24 febbraio 2025, n. 57

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessori Monia Monni

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 febbraio 2025, n. 301

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 marzo 2025

Approvata in data 25 marzo 2025

Divenuta legge regionale 10/2025 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59](#)